

Codice A2201A

D.D. 17 ottobre 2023, n. 484

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione al rinnovo dell'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di 3 alloggi di edilizia sociale di proprietà comunale siti a Torre Pellice in Via Volta 11/2 e Via Pellico 17...



ATTO DD 484/A2201A/2023

DEL 17/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2201A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO:

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione al rinnovo dell'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di 3 alloggi di edilizia sociale di proprietà comunale siti a Torre Pellice in Via Volta 11/2 e Via Pellico 17

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, ..., individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

- a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;
- b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;
- c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale";

- il Regolamento Regionale recante "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione, disponendo che "Sono autorizzabili, le seguenti tipologie di immobili:

- a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l'utilizzo congiunto di più alloggi siti nel medesimo immobile, deve essere prevista la creazione di spazi ad uso comune;
- b) alloggi ricompresi in immobili assoggettati, ai sensi della vigente normativa in materia, a vincolo storico-artistico, purché utilizzati per scopi socialmente utili;
- c) alloggi situati all'interno di strutture che per la loro funzione non si conciliano con la coesistenza di unità abitative, quali ad esempio alloggi collocati all'interno del palazzo comunale o di strutture sanitarie, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

d) alloggi oggetto di lasciti o donazioni con destinazione diversa da quella propria dell'edilizia sociale ed esplicitamente individuata;

d bis) alloggi originariamente destinati a finalità diverse, successivamente recuperati e assoggettati alla disciplina dell'edilizia sociale, che si intendono utilizzare per scopi socialmente utili”;

- l'articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento n. 12/R/2011 stabilisce, inoltre, che “Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile”;

- il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che “Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nel caso in cui sia necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile”;

- in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “Le richieste di autorizzazione all'esclusione relative ad alloggi di proprietà dei Comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale”;

premesso che:

- la Regione Piemonte aveva già approvato, con determinazione n. 103 del 24 maggio 2006, l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'allora vigente disciplina dell'edilizia sociale di n. 3 alloggi di proprietà del Comune di Torre Pellice (To), in scadenza il 31 dicembre 2018,

- tale autorizzazione è stata rinnovata con determina dirigenziale n. 996 del 11 settembre 2018;

- risulta essere stato escluso dall'ambito di applicazione della Lr 3/2010 1 alloggio in Via Silvio Pellico 19, con determinazione dirigenziale n. 276 del 26 febbraio 2021, a favore della Protezione Civile comunale

preso atto che:

- l'esclusione degli alloggi di cui sopra risulta scaduta:

- in data 28 settembre 2023, prot. Regionale n. 12092 del 30 settembre ca, è stata trasmessa la deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 25 settembre 2023 in cui si richiede il rinnovo all'esclusione degli alloggi siti in

1) Via Volta n. 11/2, piano terreno, in cui è in corso un progetto a favore di soggetti in difficoltà abitativa in collaborazione con i servizi sociali del CISS di Pinerolo;

2) Via Volta n. 11/2, piano terzo, in cui è in corso un progetto a favore di soggetti in difficoltà abitativa in collaborazione con i servizi sociali del CISS di Pinerolo;

3) Via Pellico n. 17, piano terreno, adibito a sede del C.O.C. (Centro operativo comunale di protezione civile),

precisando che la gestione dei 2 alloggi di Via Volta 11/2 è costantemente verificata con il Servizio Sociale contribuendo così a fornire risposte anticipatorie ai problemi di co-abitazione e a contenere l'espansione dei bisogni e il conseguente carico assistenziale e che l'immobile di Via Pellico 17 è stato oggetto di recupero edilizio in quanto era ex mattatoio comunale;

considerato che:

- la richiesta autorizzativa avanzata dal Comune è conforme con quanto previsto dal sopra citato regolamento regionale 12/2011 per la concessione dell'autorizzazione all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010;

- risulta rispettato il limite massimo di alloggi oggetto di esclusione rispetto al patrimonio di proprietà del Comune che ammonta a n. 82 unità immobiliari, di cui attualmente 4 di queste sono affittate in base alla Legge 431/98 e 1 alloggio in Via Silvio Pellico 19 risulta essere stato escluso

dall'ambito di applicazione della Lr 3/2010 , è una percentuale inferiore al 20 per cento stabilita dalla legge regionale

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune richiedente;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. 33/2013;

attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;
- " regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, e s.m.i.;
- " articolo 17 della L.R. n. 23/2008R. n. 23/2008;
- " articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001, e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa

1) di autorizzare il rinnovo ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i., l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque a partire dal 11 settembre 2023 di tre alloggi di edilizia sociale di proprietà del Comune di Torre Pellice (To), di cui due siti in Via Volta n. 11/2 ai sensi l'articolo 2, comma 5, comma a) del Regolamento n. 12/2011 e uno sito in Via Pellico n. 17 ai sensi l'articolo 2, comma 5, comma d bis) del Regolamento regionale citato;

2) di precisare che gli alloggi oggetto di provvedimento di esclusione non sono più soggetti alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi